

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	25
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	39
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	51
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	53
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	54

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (*Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 727*) 8

ERRATA CORRIGE 10

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 1432,

approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

Ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 1432, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare

e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Segnala peraltro come gli emendamenti possano comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 9 gennaio scorso, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 16 gennaio.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare

periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 29, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Al contrario l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, della medesima legge n. 234 descrive dettagliatamente il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali.

Sugli schemi di disegno di legge europea e di delegazione europea è previsto, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, il parere della Conferenza Stato-regioni. La presentazione alle Camere ha luogo comunque ove il parere medesimo non sia adottato entro venti giorni dalla richiesta. È comunque possibile che il Governo ricorra alla procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 e che quindi il parere sia reso non anticipatamente ma successivamente. In questo caso, il Governo è tenuto a tenere conto dei pareri una volta espressi.

Nel caso di specie il testo è stato trasmesso privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dal citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 1432 – Legge europea 2018, come approvato dal Senato, esso contiene 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18).

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Viene in particolare modificata la nozione di cittadino dell'Unione europea « legalmente stabilito » sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le incompatibilità dell'attività di agente d'affari in mediazione con altre attività e professioni, limitandola alle attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; alle attività svolte in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo

settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad altre situazioni di conflitto di interessi.

L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del relativo patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.

Ricorda al riguardo che la direttiva 2011/7/UE, prescrive che, ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale, di fatto, consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. In tale contesto l'articolo 4 stabilisce che i pagamenti relativi agli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni stato avanzamento lavori, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso ma mai superiore a 60 giorni e che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore imponendo che il pagamento avvenga nel termine di trenta giorni.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati.

L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 7 interviene in materia di requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B) prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo.

In particolare, con una modifica dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è assegnata all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma. Tale modifica viene incontro alle obiezioni della Commissione europea, secondo cui l'ENAC non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti dell'autorità amministrativa indipendente, cui deve essere demandata la competenza di risolvere le controversie tra autorità aeroportuale e gestori dei relativi servizi.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000.

In particolare vengono esentate dal pagamento dell'IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 10 modifica l'articolo 84 del testo unico in materia doganale (di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) rimodulando i termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013, rimandando, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.

L'articolo 11 contiene disposizioni per dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina la vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga un aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD).

L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tale fine, la norma prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies) che riprendono le previsioni della Direttiva.

L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017 (il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 31 marzo 2018)

concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, modifica tre decreti legislativi (il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000) al fine di adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE nn. 745/2017 e 746/2017, riguardanti rispettivamente i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici *in vitro*.

In particolare le modifiche individuano nel Ministero della salute l'autorità competente e responsabile degli organismi notificati (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) nonché l'autorità designata all'attuazione dei regolamenti. È rimessa altresì a un decreto del Ministro della salute la determinazione delle tariffe per lo svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi regolamenti.

L'articolo 16, modificato dal Senato, apporta modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La modifica è volta ad evitare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, introducendo adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.

L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.

L'articolo 18, introdotto al Senato, abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

Lo scopo di tale abrogazione è evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE.

Rammenta che il comma 149 della citata legge di stabilità 2016, oggetto di abrogazione, era teso ad assicurare il contributo italiano al conseguimento degli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili e prevede che agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che cessino entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta. Le modalità e le condizioni per tale fruizione sono stabiliti dai commi 150 e 151 della predetta legge di stabilità.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 16.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 727).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 727 Ceccanti, recante modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente la determinazione del *quorum* per la validità del referendum abrogativo.

Rileva quindi come il presentatore abbia chiesto che la proposta di legge sia abbinata alle proposte di legge C. 1173, C. 726 e C. 1447 già in esame. Dal momento che la predetta proposta di legge C. 727 interviene su una materia connessa a quella oggetto delle proposte di legge in esame, in quanto la modifica all'articolo 75 da essa recata appare volta a coordinare la nuova formulazione proposta dell'articolo 71 con quella dell'articolo 75, senza dunque mutare sostanzialmente l'ambito dell'intervento legislativo, la proposta di legge C. 727 sarà abbinata alle proposte di legge C. 1173, C. 726 e C. 1447, ove la Commissione convenga.

Così rimane stabilito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Finanze ha fatto sapere che non ritiene di esprimere il parere e la Commissione Bilancio ha fatto sapere che si esprimerà direttamente all'Assemblea.

Gennaro MIGLIORE (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice, sia per ragioni sostanziali di forte dissenso sul testo, sia per motivi legati al

metodo di una discussione che, per come si è svolta, a suo avviso, non ha fatto altro che alimentare, sino alla conclusione dell'*iter*, incertezze e dubbi sull'impianto della presente riforma, anche su questioni centrali, come quelle connesse al sistema del calcolo dei voti.

Preannuncia quindi che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame, dichiarando l'intenzione di designare, come relatore di minoranza, per la discussione in Assemblea del provvedimento, il deputato Ceccanti.

Annaelsa TARTAGLIONE (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento alla relatrice del mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Dichiara, inoltre, l'intenzione del suo gruppo di designare il deputato Sisto quale relatore di minoranza per la discussione del provvedimento in Assemblea.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento alla relatrice del mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che il testo presenti profili di incertezza meritevoli di ulteriori approfondimenti, considerando comunque apprezzabile la soluzione alla quale si è pervenuti per quanto concerne il *quorum*.

Osserva quindi come l'esigenza, condivisibile, di assicurare l'esame parlamentare delle proposte di legge di iniziativa popolare possa essere comunque soddisfatta attraverso l'introduzione di opportune modifiche dei Regolamenti delle Camere.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) ritiene che l'*iter* di esame del provvedimento, sebbene avrebbe potuto essere più articolato, non sia stato compresso e abbia dato la possibilità ai gruppi di fornire il proprio contributo, considerato anche che alcune proposte di modifica presentate dai gruppi di opposizione sono state accolte. Reputa quindi che l'impianto del provve-

dimento, seppur migliorabile, sia buono e non meriti un voto contrario dei gruppi, dal momento che si propone l'introduzione di uno strumento di democrazia diretta innovativo, che rappresenta una novità nel panorama delle democrazie occidentali. Fa notare, peraltro, come l'iter di revisione costituzionale sia ancora lungo ed articolato, auspicando un ulteriore miglioramento del testo, a partire dalla discussione in Assemblea, tenuto conto che rimangono ancora da chiarire alcune questioni, come quella legata al computo dei voti. Rileva, peraltro, che si sarebbe potuto intervenire anche su altri aspetti, da lui segnalati, prevedendo, ad esempio, un rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta anche in ambito locale, in termini di obbligatorietà. Pur dichiarandosi convinto che la democrazia diretta non possa essere imposta dall'alto, ma vada promossa tra i cittadini attraverso lo sviluppo del sentimento civico e dell'impegno politico, ritiene, in ogni caso, che il testo in esame rappresenti un punto d'incontro tra le diverse tesi manifestate nel corso dell'esame, rilevando come forse si sarebbe potuto rinunciare a inserire la previsione di un quorum qualora si fosse, come proposto da alcuni suoi emendamenti, si fosse limitato l'ambito materiale di applicazione dell'istituto. Considera inoltre opportuno che analoghi strumenti di democrazia diretta siano previsti anche per le regioni e gli enti locali, e fa notare, comunque, che solo una volta entrato in vigore sarà possibile verificare in concreto gli effetti dell'applicazione di tale istituto, rilevando che servirà tempo affinché i cittadini si formino ad un suo utilizzo consapevole, nonché per comprendere quale sarà il reale impatto di tale strumento, il quale risulterà certamente diverso da quanto ora si immagina ma che comunque non comporterà certo la rovina del sistema rappresentativo, come da taluni paventato, e che invece potrebbe risultare utile, soprattutto se ulteriormente migliorato.

Preannuncia, dunque, il suo voto favorevole sulla proposta di conferire il man-

dato alla relatrice, manifestando, inoltre, il suo orientamento a favore del provvedimento nel suo complesso.

Roberto SPERANZA (LeU) dichiara di non ritenere soddisfacente il testo del provvedimento che la Commissione si accinge a licenziare, in quanto, a suo avviso, non è conseguito l'obiettivo di trovare un equilibrio tra l'allargamento dello spazio di partecipazione democratica dei cittadini e la salvaguardia degli istituti della democrazia rappresentativa. Osserva come dei tre nodi fondamentali da lui evidenziati nel corso della discussione – il *quorum*, i limiti di materia e il « ballottaggio » tra la proposta di iniziativa popolare e quella approvata dalle Camere – sia stato risolto positivamente soltanto quello relativo al *quorum*. Per quanto concerne i limiti di materia, considera un errore non aver reso omogenei i limiti previsti dal nuovo articolo 71 e quelli recati dall'articolo 75 della Costituzione, in quanto in tal modo si consente di promuovere il *referendum* ai sensi del nuovo articolo 71 in casi nei quali non è possibile promuovere il *referendum* abrogativo ai sensi dell'articolo 75. Esprime inoltre rammarico per il fatto che non sia stato accolto il suggerimento, contenuto nelle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, di attribuire la valutazione della diversità fra la proposta di iniziativa popolare e quella approvata dalle Camere alla Corte costituzionale, che è un soggetto terzo, anziché al comitato promotore, che è una parte in causa.

Ciò premesso per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, su cui esprime, allo stato, un giudizio negativo, dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice, quale gesto di apertura all'ulteriore confronto parlamentare. Ritiene, infatti, che il voto contrario sul conferimento del mandato da parte dei gruppi di opposizione rischi di incentivare una meccanica contrapposizione tra maggioranza e opposizione che, a suo avviso, è del tutto inopportuna su proposte di legge costituzionali. Auspica quindi, nel

prosiegua dell'esame, un'ulteriore riflessione da parte della maggioranza sul contenuto del provvedimento.

Dichiara, inoltre, l'intenzione del suo gruppo di designarlo quale relatore di minoranza.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), pur preannunciando che non voterà contro la proposta di conferire il mandato alla relatrice, fa notare che se l'attuale impianto del provvedimento fosse confermato anche nel prosieguo dell'*iter*, il suo orientamento non potrebbe essere che contrario, tenuto conto che sussistono rilevanti nodi ancora irrisolti, che non sono stati sciolti a causa di un andamento dei lavori frettoloso, caratterizzato da una crescente incertezza sui contenuti. Manifesta quindi la preoccupazione che il provvedimento, così come elaborato, non determini un rafforzamento degli strumenti di partecipazione diretta – finalità peraltro da lui condivisa – ma ponga piuttosto i presupposti per uno scontro istituzionale a più livelli, tra i cittadini e il Parlamento e tra il voto popolare e la Corte costituzionale.

Ritiene dunque necessario che la maggioranza manifesti con chiarezza i propri intendimenti rispetto ad alcune questioni ancora non risolte. Fa riferimento, in particolare, alla possibilità di prevedere un controllo preventivo della Corte costituzionale, che, essendo di natura astratta, non porrebbe, a suo avviso, problemi rispetto ad un eventuale giudizio successivo di costituzionalità, che interverrebbe, piuttosto, nell'applicazione concreta delle norme. Ritiene inoltre necessario fare chiarezza sui limiti di ammissibilità del *referendum*, in relazione alle materie da non sottoporre al voto popolare, anche tenuto conto del contenuto troppo vago di alcune disposizioni, ad esempio per quanto riguarda i principi garantiti dal diritto europeo e internazionale e del rispetto degli obblighi assunti in tali versanti, argomento peraltro rilevato anche dalla III Commissione nel suo parere.

Ritiene, infatti, che qualora la volontà della maggioranza sia quella di non apportare altre modifiche al testo, consentendo, attraverso una formulazione legislative ad ampie maglie, un voto popolare su questioni di tale rilevanza, è giusto che lo manifesti apertamente, esprimendo la propria posizione politica. Invita, dunque, i gruppi di maggioranza ad una maggiore franchezza, tenuto conto che si tratta di introdurre nell'ordinamento un istituto la cui applicazione rischia di bypassare la volontà del Parlamento.

Evidenzia, inoltre, in conclusione, la necessità di migliorare il testo, prevedendo un vero vaglio preventivo della Corte costituzionale, ampliando le materie escluse da tale istituto, nonché facendo ogni sforzo per evitare una sorta di « ballottaggio » tra la proposta di iniziativa popolare e quella parlamentare, in quanto non considera ragionevole trasporre nel sistema normativo italiano, caratterizzato da pesi e contrappesi, istituti propri di altri ordinamenti.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Dadone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 123 del 10 gennaio 2019, a pagina 35, seconda colonna, le righe dalla ventitreesima alla ventinovesima sono soppresse.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	12

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	17

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2019.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa e che la relatrice, on-

revole Giuliano, aveva preannunciato un orientamento favorevole.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia la contrarietà dei componenti del gruppo di Forza Italia ai contenuti del provvedimento in esame, che configura un preoccupante attacco alla democrazia rappresentativa. Ricorda in particolare che, nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito, Forza Italia ha presentato un emendamento volto ad escludere dalle consultazioni referendarie la materia penale e di procedura penale. Ritiene infatti che i diritti civili e in particolare il delicato contemperamento tra l'applicazione della legge penale e il rispetto delle garanzie a tutela dei singoli non possano essere sottoposti alle consultazioni popolari ma vadano invece affrontati dal Parlamento, con le capacità di mediazione che lo contraddistinguono. Manifesta inoltre la propria preoccupazione per l'accoglimento, nel

corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento Forciniti 1.80 che ha escluso dai criteri di ammissibilità della proposta di legge sottoposta al *referendum* il rispetto dei vincoli europei ed internazionali. Evidenza che tale intervento configura una novità molto grave, trattandosi di questioni molto delicate, qual è per esempio l'adesione all'area euro. Ribadisce pertanto la contrarietà del gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, come anticipato nella seduta di ieri, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Walter VERINI (PD) preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo del Partito democratico che, pur non considerando un tabù l'aggiornamento delle materie sottoponibili a consultazione referendaria, ritengono che la soluzione adottata con il provvedimento in esame configuri una grave contrapposizione tra la volontà popolare e la rappresentanza democratica espressa nelle aule parlamentari. Nell'evidenziare che la Costituzione legittima l'espressione della volontà popolare, garantendo nel contempo la piena manifestazione della democrazia parlamentare, sottoposta periodicamente alla valutazione dei cittadini, considera giusto in linea di principio intervenire anche sul versante propositivo dello strumento referendario. Nel ritenere tuttavia che le materie penali non dovrebbero essere sottoposte a consultazione popolare, ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione » (C. 1354 ?, approvata dal Senato ed abbinate) al fine di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito.

Rammenta che la proposta di legge A.C. 1354, già approvata dal Senato, in sede redigente, il 7 novembre scorso, è stata adottata come testo base dalla Commissione Affari sociali della Camera ed approvata senza modificazioni, ed istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati ai sensi del D.P.C.M. 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie), emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Evidenza che il provvedimento, che si compone di 8 articoli, all'articolo 1 (comma 1) istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. del 3 marzo 2017 – di attuazione dell'articolo 12, comma 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le finalità di: coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituzione del referto epidemiologico

ai sensi dell'articolo 4; prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive correlate; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive tumore-correlate; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari; monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

Precisa che vengono rimesse ad un regolamento esecutivo da adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei

dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio) (comma 2).

Ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le regioni e le province autonome assicurano l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo sopraccitato, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Tali adempimenti sono obbligatori e costituiscono oggetto di verifica ai sensi del successivo articolo 5 (comma 3).

Ricorda che, come stabilito dal comma 4, il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Segnala che al comma 5 vengono definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale, vale a dire: i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; i dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo scopo di individuare misure sull'incidenza, la mortalità, la sopravvivenza, la tipologia e la prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi

presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

Sottolinea che al comma 6 viene previsto che per le finalità di cui al provvedimento in esame, il Ministro della salute possa stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali ed internazionali; della formazione degli operatori, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati. Viene tuttavia posta la condizione che tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza anche attraverso la pubblicazione, nei loro siti internet degli statuti, della composizione degli organi direttivi dei bilanci e dei contributi ricevuti a qualsiasi titolo.

Segnala che l'articolo 2 consente altresì la stipula, da parte del Ministro della salute, di accordi di collaborazione, per le finalità della legge, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con gli enti ed associazioni privati, diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica; con le associa-

zioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione. Anche per tali accordi viene posta la condizione che i soggetti indicati siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, e, in più, che in essi sia costituito – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia nonché da almeno un rappresentante di un registro di tumori della popolazione. Alle citate organizzazioni è consentito di avanzare proposte al Ministro per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della rete nazionale – fermo restando il rispetto degli standard scientifici –, il cui mancato accoglimento deve essere motivato per iscritto entro tre mesi dalla presentazione della proposta.

Quanto all'articolo 3, evidenzia che, con la modifica dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, invece che, come attualmente previsto, con D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Sottolinea che l'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale,

al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome – alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto –, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte.

Fa presente che l'articolo 5 prevede che la raccolta ed il conferimento dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento rappresentino un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala inoltre che, come stabilito dall'articolo 6, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico. Nella relazione viene anche fornita una descrizione dettagliata del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie ».

Rammenta infine che l'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza degli oneri finanziari mentre l'articolo 8 detta alcune disposizioni transitorie. Viene in particolare stabilito che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge le regioni e le

province autonome provvedano all'aggiornamento delle normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica in relazione alle disposizioni introdotte dalla legge e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte.

Giulia SARTI, *presidente*, nel rammentare che la proposta di parere del relatore verrà posta in votazione nella giornata di domani, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2018.

Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione si assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Giulia SARTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, quindi, che è stata assegnata la proposta di legge C. 1303 Meloni, la quale,

vertendo su identica materia, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, è abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.

Ricorda che nell'ultima seduta è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, ed è stato fissato il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte, quindi, che sono pervenute 81 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato di rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'esame degli emendamenti limitatamente all'espressione dei pareri di competenza da parte dei relatori e del Governo.

Roberto TURRI (Lega), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate ad eccezione degli emendamenti Costa 1.5, 1.7, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 2.4, 7.8, identico agli emendamenti Bazoli 7.9 e Conte 7.10, nonché dell'emendamento Costa 8.4, sui quali si rimette alla Commissione. Precisa che, pur condividendo l'intero impianto del provvedimento, lo stesso potrebbe essere suscettibile di alcuni miglioramenti relativamente all'eccesso colposo. Osserva in particolare che il riferimento al grave turbamento potrebbe essere inopportuno se, come emerso nel corso delle audizioni svolte, ponesse il soggetto che ha posto in essere la condotta difensiva nella condizione di essere sottoposto a perizia psichiatrica o psichica. Ritieni inoltre che, pur apprezzando l'esclusione della responsabilità civile di chi ha compiuto il fatto, si potrebbe, coraggiosamente, anche escludere la previsione dell'indennità al danneggiato in caso di eccesso colposo da calcolare da parte del giudice con equo apprezzamento. In proposito ritiene, in-

fatti, che tale indennità in taluni casi potrebbe costituire una sorta di alternativa al « bottino ».

Il sottosegretario Jacopo MORRONE, si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative nella giornata di domani anche al fine di valutare attentamente i rilievi testé evidenziati dal relatore Zanettin e di dare risposta in merito.

Carmelo MICELI (PD), nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel corso dell'esame degli emendamenti, evidenzia che durante l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul provvedimento in discussione è emersa la necessità, segnalata da diversi soggetti auditi, ed in particolare dai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di valutare con particolare cautela l'introduzione del termine « sempre » al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Fa presente che l'introduzione di tale termine riferito al rapporto di proporzione, oltre ad essere tecnicamente superfluo, potrebbe essere socialmente pericoloso perché aprirebbe le maglie ad una presunzione assoluta di proporzionalità. In proposito, evidenzia che tutti i gruppi di opposizione hanno presentato emendamenti volti a sopprimere tale previsione e invita i relatori ed il rappresentante del Governo a riflettere ulteriormente su una questione segnalata anche dalla magistratura.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE precisa che il parere del Governo sulle proposte emendative è conforme a quello espresso dal relatore Turri, riservandosi comunque una risposta in ordine ai rilievi evidenziati dal relatore Zanettin.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legittima difesa. (C. 1309, approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. Bazoli, Verini, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.

Sopprimerlo.

*1. 2. Magi.

Sopprimerlo.

*1. 3. Emanuela Rossini, Plangger.

Sopprimerlo.

*1. 4. Conte.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 52.

(Diritto di difesa)

Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso del-

l'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: legittima difesa con le seguenti: diritto di difesa.

1. 5. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma, le parole: « sia proporzionata all'offesa » sono sostituite dalle seguenti: « non sia sproporzionata rispetto all'offesa ».

1. 6. Lucaselli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma, le parole: « sia proporzionata » sono sostituite dalle se-

guenti: « non sia manifestamente sproporzionata rispetto ».

1. 7. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) sostituire la rubrica con la seguente: « diritto di difesa legittima ».

1. 8. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1. 9. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***1. 10.** Bazoli, Verini, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***1. 11.** Conte.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « legittimamente detenuta » sono soppresse.

1. 12. Conte.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, alla lettera b), la parola: « e » è sostituita dalla seguente: « o ».

1. 13. Lucaselli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo comma, alinea, sono soppresse le seguenti parole: « legittimamente detenuta ».

1. 14. Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo comma, lettera b), sono soppresse le parole: « non vi è desistenza e ».

1. 15. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo;

b) all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;

c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: Art. 115-bis (L), comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo;

d) all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: secondo, terzo e quarto, con le seguenti: secondo e terzo.

1. 16. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli, Ferri.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

***1. 17.** Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Miceli, Morani, Annibali, Bordo.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

***1. 18.** Conte.

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui al secondo comma agisce sempre in stato di legittima difesa

colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone »;

c) al terzo comma, le parole: « La disposizione di cui al secondo comma si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano ».

1. 19. Schullian, Gebhard, Plangger.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o nelle immediate vicinanze dei luoghi di cui al presente comma se risulta chiara l'intenzione di introdursi negli stessi ».

1. 20. Lucaselli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al terzo comma, sono aggiungere in fine le seguenti parole: « o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa. Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al presente comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa ».

1. 21. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

all'articolo 2, capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, *con le seguenti:* articolo 52, commi secondo e terzo;

all'articolo 7, primo capoverso, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, *con le seguenti:* articolo 52, commi secondo e terzo;

all'articolo 8, sostituire le parole: articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, *ovunque ricorrano con le seguenti:* articolo 52, commi secondo e terzo;

all'articolo 9, comma 1, capoverso a-ter), sostituire le parole: articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, *con le seguenti:* articoli 52, secondo e terzo comma.

1. 22. Vitiello.

Sopprimere la lettera c).

1. 23. Bazoli, Verini, Miceli, Ferri, Morani, Annibali, Vazio, Bordo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno ».

1. 24. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: è aggiunto il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera c) inserire in fine il seguente capoverso: Nei casi di cui ai commi precedenti, la difesa si presume legittima. L'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa.

1. 25. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola: sempre.

1. 26. Conte.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: intrusione inserire le seguenti: , anche tentata.

1. 27. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: con violenza o minaccia di uso di con le seguenti: con violenza o minaccia alla persona, con uso di.

1. 28. Conte.

Al comma 1, lettera c), capoverso sostituire le parole: con violenza con le seguenti: senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

1. 29. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

1. 30. Varchi, Maschio.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Conte.

Sopprimerlo.

***2. 3.** Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del codice penale, il numero: « 52 » è soppresso.

2. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, causato da situazioni di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.

2. 5. Ferri.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: secondo, terzo e quarto con le seguenti: secondo e terzo.

2. 6. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo.

Al comma 1, capoverso dopo le parole: della propria o altrui incolumità aggiungere le seguenti: nonché dei beni propri o altrui.

2. 7. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: ha agito inserire le seguenti: con colpa lieve.

2. 8. Conte.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

***2. 9.** Vitiello.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

***2. 10.** Conte.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: grave turbamento sino alla fine del capoverso con le seguenti: terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale.

2. 11. Conte.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: grave turbamento sino alla fine del capoverso con le seguenti: terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo in atto.

2. 12. Conte.

Al comma 1, capoverso sopprimere la parola: grave.

2. 13. Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. ».

2. 01. Conte.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Magi.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Conte.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: quinto con la seguente: quarto.

3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al pagamento integrale dell'importo dovuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma.

3. 4. Bazoli, Verini, Vazio, Miceli, Morani, Annibaldi, Bordo, Ferri.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale ».

2. All'articolo 381, comma 2, nel codice di procedura penale la lettera *f-bis*) è abrogata.

3. All'articolo 383 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza ».

3. 01. Varchi, Maschio.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Magi.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 3. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 4. Conte.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Magi.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 3. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 4. Conte.

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** Magi.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Conte.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6. 3. Conte.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6. 4. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 5. Conte.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6. 6. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 7. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 8. Conte.

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo, Ferri.

Sopprimerlo.

***7. 2.** Magi.

Sopprimerlo.

***7. 3.** Conte.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 7.

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:

Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del

codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ».

7. 4. Conte.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 7.

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:

Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato ».

7. 5. Conte.

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

***7. 6.** Conte.

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

***7. 7.** Vitiello.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

****7. 8.** Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

****7. 9.** Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

****7. 10.** Conte.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 1.** Magi.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Conte.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla

sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata ».

8. 3. Conte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita ».

8. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

8. 01. Conte.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Magi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi	25
Audizione di Carlo Curti Gialdino, professore di diritto e istituzioni dell'Unione europea presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi	26
Audizione di Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi ..	26

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere presentata dalla Relatrice)</i>	33
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	34
Sui lavori della Commissione	28

RISOLUZIONI:

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009</i>)	28
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	35

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di relazione favorevole della Relatrice)</i>	38

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 gennaio 2019.

Audizione di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, nell'ambito

dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

Audizione di Carlo Curti Gialdino, professore di diritto e istituzioni dell'Unione europea presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione di Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma «La Sapienza», nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che la I Commissione affari costituzionali, il 10

gennaio scorso, ha trasmesso un ulteriore nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva, adottato come testo base per il seguito dell'esame e come risultante dalla approvazione di emendamenti.

Evidenzia che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire dalla prima mattinata di domani mercoledì 16 gennaio e che la Commissione affari costituzionali attende anche il parere di questa Commissione per poter deliberare in merito al conferimento del mandato al relatore a riferire in Aula.

Ricordando che nella tarda mattinata si è tenuto un significativo ciclo di approfondimenti istruttori, cui hanno contribuito illustri accademici, che ringrazia nuovamente per la disponibilità a collaborare con la Commissione malgrado il brevissimo termine di preavviso, ringrazia i gruppi per avere con le proprie segnalazioni contribuito a dare spessore ai lavori di esame di una importante riforma costituzionale in tema di democrazia diretta e partecipativa.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, presenta una nuova proposta di parere favorevole volta a tenere conto delle novità apportate al testo e degli esiti delle audizioni di oggi (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Piero FASSINO (PD), ringraziando la relatrice per gli sforzi profusi e per la disponibilità ad accogliere alcune segnalazioni emerse nel corso delle audizioni appena svolte, sottolinea l'opportunità di modificare il sesto capoverso della proposta di parere al fine di dichiarare il carattere indispensabile di una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 e gli articoli 75 e 117, comma 1, della Costituzione con esplicito riferimento all'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, chiede una breve sospensione per valutare la proposta del collega Fassino.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14.40, è ripresa alle ore 14.50.

Andrea ORSINI (FI) ribadisce la netta contrarietà di Forza Italia al provvedimento in esame, che scardina l'equilibrio del meccanismo di iniziativa legislativa e indebolisce la democrazia rappresentativa e l'autorevolezza del Parlamento. Sottolinea che, nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali, sono stati approvati emendamenti, ad esempio quello relativo all'introduzione di un *quorum* approvativo del 25 per cento dei voti validi, che riducono l'entità del danno arrecato all'ordinamento: tuttavia, l'impianto del testo rimane deleterio esprimendo il disprezzo del Movimento 5 Stelle per la democrazia parlamentare. La stessa previsione di un *quorum* del 25 per cento rischia di minare irrimediabilmente la scelta, del tutto legittima e politicamente rilevante da parte del popolo sovrano, dell'astensione, creando le condizioni per una sorta di « dittatura della minoranza ». Rileva che l'attuale formulazione del parere, nonostante qualche apprezzabile progresso, non esplicita in maniera chiara ed inequivocabile che la ratifica dei trattati internazionali non può essere oggetto di iniziativa legislativa popolare, con il serio rischio di generare contenziosi di carattere costituzionale. Pertanto, chiede di inserire nel parere un'apposita condizione che escluda la ratifica dei trattati dal campo di applicazione dell'iniziativa legislativa popolare anche al fine di ridurre l'area di discrezionalità che si presta a sicuro futuro contenzioso presso la Corte costituzionale.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, sottolinea che l'obiezione sollevato dal collega

Orsini, peraltro già chiarita in sede di esame presso la Commissione affari costituzionali, è già recepita dalla proposta di parere in esame, laddove si precisa che il ricorso all'iniziativa legislativa popolare è ammesso solo quando sussistano margini di discrezionalità per il legislatore nazionale nell'adempimento degli obblighi di natura eurounitaria ed internazionale.

Andrea ORSINI (FI) ribadisce l'esigenza di inserire un divieto esplicito all'ipotesi di sottoporre la ratifica dei trattati all'iniziativa legislativa popolare.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), esprimendo viva gratitudine per il lavoro svolto dalla relatrice, associandosi alle osservazioni svolte dal collega Fassino, propone di inserire nel parere una condizione che richiami la necessità di una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 e gli articoli 75 e 117, comma 1, della Costituzione. Una condizione di questo tenore rappresenterebbe un forte segnale alla I Commissione e all'Aula ai fini della valutazione di una modifica al testo su cui vi è evidente unanimità di vedute tra i gruppi.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, esprime riserve sulla proposta avanzata dall'onorevole Quartapelle Procopio, ritenendo che il testo attuale del parere sia sufficientemente chiaro ed incisivo per rispondere alle obiezioni sollevate dai colleghi e per sollecitare eventuali cambiamenti al testo nelle successive fasi di esame.

Piero FASSINO (PD) propone, come soluzione di compromesso, di evitare l'introduzione di una condizione e limitarsi ad aggiungere il riferimento al carattere indispensabile di una norma di coordinamento tra gli articoli 71, 75 e 117, primo comma, della Costituzione.

Andrea ORSINI (FI), esprimendo apprezzamento per l'onestà intellettuale e la chiarezza espositiva della collega Suriano, rileva che il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali risulta, al

contrario, generico, e dunque suscettibile di interpretazioni equivoche e contraddittorie. Si associa dunque alla richiesta del collega Fassino, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata da un riferimento esplicito ai paletti imposti dall'articolo 75 della Costituzione in tema di leggi di ratifica dei trattati.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ribadisce la richiesta di inserire una condizione nei termini già illustrati.

Piero FASSINO (PD) propone, come ulteriore formula di compromesso, di far precedere le parole « una norma di coordinamento » dall'inciso: « ritenendo che condizione di applicazione della legge sia ».

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, chiede un'ulteriore sospensione per valutare la proposta del collega Fassino.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15.05, è ripresa alle ore 15.10.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, accogliendo in parte il suggerimento del collega Fassino, propone una riformulazione della proposta di parere facendo precedere le parole « una norma di coordinamento » dall'inciso « ritenuta opportuna, anche in sede di attuazione ».

Piero FASSINO (PD), richiamando le osservazioni critiche formulate unanimemente dai docenti nel corso delle audizioni odierne, al fine di rendere più cogente l'introduzione di una norma di coordinamento, chiede di utilizzare l'aggettivo « indispensabile » in luogo di « opportuna ».

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, accoglie la proposta del collega Fassino.

Piero FASSINO (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, pur apprezzando la disponibilità dimostrata dalla relatrice, che ringrazia, preannuncia l'astensione del Partito democratico sulla

proposta di parere, che accoglie – in parte – le richieste del proprio gruppo. Ribadisce altresì il giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge, che determina una competizione tra iniziativa legislativa popolare e Parlamento, delegittimando gravemente le istituzioni.

Andrea ORSINI (FI), pur apprezzando la disponibilità e la capacità di mediazione della collega Suriano, preannuncia il voto contrario di Forza Italia.

Marta GRANDE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, propone l'inversione degli ultimi due punti previsti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2018.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 12 dicembre erano state avanzate da parte della deputata Boldrini proposte di riformulazione in merito alla protezione della dignità e della tutela dei giornalisti, condivise dai colleghi Zoffili e Carelli.

Emilio CARELLI (M5S), intervenendo a nome dei cofirmatari, illustra la proposta di riformulazione, che consiste nell'inserimento, tra le premesse, di un paragrafo che recita quanto segue: « Sottolineata l'esigenza di assicurare, in particolare, la protezione della dignità dei giovani giornalisti che, in un'epoca segnata da grave crisi nel settore dell'editoria, sono esposti a rischi di sostanziale sfruttamento retributivo e talvolta chiamati ad operare, anche in qualità di inviati di guerra, senza le necessarie coperture assicurative; ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) propone a sua volta di aggiungere un riferimento alla tragica uccisione in Africa di due giornalisti investigativi russi, Alexander Rastorguyev e Orkhan Dzhemal, e del loro cameraman, Kirill Radchenko. Si tratta, a suo avviso, di una vicenda emblematica delle estreme difficoltà dell'esercizio della professione giornalistica nel continente africano. Chiede pertanto di inserire un ulteriore paragrafo che recita quanto segue: « ha colpito l'opinione pubblica internazionale il caso di Alexander Rastorguyev, Orkhan Dzhemal e Kirill Radchenko, uccisi in circostanze ancora misteriose durante un *reportage* in Repubblica Centrafricana; ».

Emilio CARELLI (M5S), alla luce dell'intervento della collega Quartapelle Procopio, propone che tra le premesse figurino la tragica vicenda del nostro connazionale, Antonio Megalizzi, vittima del recente attentato terroristico a Strasburgo, inserendo il seguente passaggio: « richiamata la barbara uccisione del giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi, avvenuta a Strasburgo il 14 dicembre 2018; ».

Marta GRANDE, *presidente*, in qualità di prima firmataria, accoglie le proposte di riformulazione testé avanzate.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO accoglie a sua volta le proposte di riformulazione testé avanzate.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione n. 7-00124 Grande, come riformulata, che assume il n. 8-00009 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la deliberazione della Commissione consisterà in una relazione alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati e la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. A tal fine propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di mercoledì 16 gennaio.

La Commissione conviene.

Marta GRANDE, *presidente*, sottolinea che l'esame del provvedimento dovrebbe auspicabilmente concludersi entro la settimana corrente, considerato che la Com-

missione politiche dell'Unione europea prevede di avviare l'esame degli emendamenti a partire da mercoledì 23 gennaio.

Con specifico riferimento alle proposte emendative che potranno essere presentate al disegno di legge europea, ricorda che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica della Commissione affari esteri; gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno, quindi, trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; gli emendamenti respinti dalla Commissione affari esteri non potranno essere ripresentati presso la Commissione politiche dell'Unione europea, che, nel caso, li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Elisa SIRAGUSA (M5S), *relatrice*, ricorda che la legge europea ha per contenuto tipico: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.

Segnala che vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad

una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot: si tratta di un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE, concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Osserva altresì che negli ultimi anni il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia si è drasticamente ridotto, e si attesta ora a 70 (erano 91 ad inizio 2016), di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

Rileva che l'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo, nell'ambito dei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambiente (capo VII, articoli 16-18). Completa il disegno di legge l'articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Limitando l'illustrazione alle norme che in qualche modo richiamano, sia pure marginalmente, le competenze della Commissione affari esteri, segnala, in primo luogo, l'articolo 6: tale norma, che concerne la cooperazione giudiziaria penale internazionale, prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e la Norvegia e tra l'Italia e l'Islanda. Evidenzia che La disposizione mira a dare attua-

zione dell'Accordo del 2006 tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia relativo alla procedura di consegna di persone e cose, semplificata rispetto ai tradizionali strumenti di estradizione. Senza entrare nel merito dei meccanismi di cooperazione giudiziaria in esso contemplati, che afferiscono alla materia della giustizia, evidenzia che da allora l'Italia non ha ancora provveduto a recepire l'Accordo, tanto da essere stata sollecitata lo scorso 16 luglio dal Consiglio dell'Unione europea a trasmettere, al più presto, le proprie dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere pienamente operativa la procedura. Con il richiamato articolo 6 si provvede, dunque, a superare tale inadempienza, prevedendo espressamente che le disposizioni di cui alla legge n. 69 del 2005 costituiscano attuazione dell'Accordo internazionale, anche in relazione al mandato di arresto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

Segnala inoltre l'articolo 11 che, recando disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, garantisce la piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010 che disciplina i tempi, la gestione e gli altri aspetti della vendita all'asta delle medesime quote di emissioni. Al riguardo, ricorda che il Sistema europeo di scambio delle emissioni (*European Union Emissions Trading Scheme*, ETS), finalizzato alla riduzione di tali emissioni inquinanti nell'Unione europea, si basa sull'assegnazione di quote agli impianti produttivi caratterizzati da rilevante impatto ambientale sull'atmosfera. Sottolinea che dal 2013 l'assegnazione avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del citato regolamento n. 1031/2010. Evidenzia che la materia richiama dunque gli obblighi internazionali più generali in materia di lotta ai cambiamenti climatici che l'Italia ha sottoscritto nel corso degli anni, in particolare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), a partire dalla firma nel 1998 del Protocollo di Kyoto,

passando per la ratifica nel 2016 dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Parigi del dicembre 2015. Rileva che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce peraltro anche uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è oggetto di una delle indagini conoscitive in corso di svolgimento presso la Commissione.

Segnala che l'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga il comma 1087 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, la quale aveva assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD). Ricorda che l'IsiameD è un ente senza fini di lucro fondato nel 1974 a Roma da un gruppo di imprenditori, parlamentari, giornalisti e professionisti per promuovere e rafforzare la cooperazione economica e culturale tra l'Italia ed i Paesi dell'Asia e del Mediterraneo. Al riguardo, osserva che, con comunicazione del 4 aprile 2018, la Commissione europea ha rilevato che, poiché le autorità italiane non avevano notificato la misura, qualificandola piuttosto come misura di aiuto *ad hoc* a favore di una PMI, i servizi della Commissione ne hanno tratto che essa costituisse effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE. A seguito della comunicazione ricevuta, nella risposta dell'11 maggio 2018, il Governo italiano ha fatto presente di aver sospeso l'erogazione del contributo al soggetto beneficiario. Rileva che l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1087, della legge n. 205 del 2017 ha dunque lo scopo di evitare una procedura d'infrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Sottolinea che l'articolo 13, che reca disposizioni in materia di diritto d'autore, dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564, e richiama indirettamente l'applicazione del Trattato di Marrakech, sottoscritto dall'Unione europea nell'aprile 2014. Parte integrante del *corpus* di trat-

tati in materia di diritto d'autore gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il Trattato di Marrakech è entrato in vigore il 30 settembre 2016 e ha una dimensione culturale, umanitaria e di sviluppo sociale. Impone, infatti, una serie di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e consente inoltre lo scambio transfronta-

liero di copie di opere pubblicate in formato accessibile. Alla luce di queste considerazioni esposto, propone l'espressione di una relazione favorevole, che presenta (*vedi allegato 4*).

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per i profili di competenza il nuovo testo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, della proposta di legge costituzionale C. 1173 cost. D'Uva, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare;

richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018;

sottolineato che gli istituti della democrazia diretta e partecipativa devono essere concepiti non come sostitutivi e alternativi ma come integrativi e rafforzativi della democrazia rappresentativa;

preso atto che la modifica proposta all'articolo 71 Cost. delinea con chiarezza i limiti posti all'iniziativa legislativa popolare, prevedendo espressamente che il *referendum* non sia ammissibile, tra l'altro, se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costi-

tuzione, nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi;

sottolineato che tra i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11 Cost. e che il richiamo agli accordi esclude il ricorso all'istituto rispetto ad accordi e trattati internazionali già ratificati come pure ad accordi e trattati internazionali siglati e non ratificati – attesa la natura meramente formale dell'iniziativa legislativa in tale materia – e in ogni caso in cui l'iniziativa legislativa popolare comporti una responsabilità per la Repubblica in ambito eurounitario ed internazionale, dando invece voce ai cittadini laddove sussistano margini di discrezionalità nell'adempimento agli obblighi di natura eurounitaria ed internazionale;

ritenuta opportuna una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 Cost. e gli articoli 75 e 117, comma 1, della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di avviare una riflessione sull'introduzione nel nostro ordinamento di opportune forme di consultazione popolare con finalità consultiva su trattati di particolare rilevanza o che comportino cessioni di sovranità, come quelli stipulati nell'ambito dell'Unione europea, in analogia con sistemi come quello francese, britannico o svizzero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per i profili di competenza il nuovo testo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, della proposta di legge costituzionale C. 1173 cost. D'Uva, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare;

richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018;

sottolineato che gli istituti della democrazia diretta e partecipativa devono essere concepiti non come sostitutivi e alternativi ma come integrativi e rafforzativi della democrazia rappresentativa;

preso atto che la modifica proposta all'articolo 71 Cost. delinea con chiarezza i limiti posti all'iniziativa legislativa popolare, prevedendo espressamente che il *referendum* non sia ammissibile, tra l'altro, se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi;

sottolineato che tra i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11 Cost. e che il richiamo agli accordi esclude il ricorso all'istituto rispetto ad accordi e trattati internazionali già ratificati come pure ad accordi e trattati internazionali siglati e non ratificati – attesa la natura meramente formale dell'iniziativa legislativa in tale materia – e in ogni caso in cui l'iniziativa legislativa popolare comporti una responsabilità per la Repubblica in ambito eurounitario ed internazionale, dando invece voce ai cittadini laddove sussistano margini di discrezionalità nell'adempimento degli obblighi di natura eurounitaria ed internazionale;

ritenuta indispensabile, anche in sede di attuazione, una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 Cost. e gli articoli 75 e 117, comma 1, della Costituzione con riferimento all'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

evidenziata l'esigenza di avviare una riflessione sull'introduzione nel nostro ordinamento di opportune forme di consultazione popolare con finalità consultiva su trattati di particolare rilevanza o che comportino cessioni di sovranità, come quelli stipulati nell'ambito dell'Unione europea, in analogia con sistemi come quello francese, britannico o svizzero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

premessi che:

nel 2017 sono stati uccisi 82 giornalisti e operatori dell'informazione. Nei primi 10 mesi del 2018 sono stati invece 72 gli assassini e due le morti per cause accidentali;

dal gennaio del 2013 ad oggi sono morti nel mondo per incidente sul lavoro, omicidio o altre cause violente, 650 giornalisti e operatori dei *media* a vario titolo;

in molti Paesi la professione di giornalista continua ad essere una delle più pericolose e oltre all'elevato numero di vittime registrate, oramai si contano quotidianamente casi di minacce, sequestri, arresti, attentati ai danni degli operatori dell'informazione;

le situazioni maggiormente preoccupanti, perché ad essere quotidianamente a rischio è l'incolumità fisica dei giornalisti, si registrano in America Latina, Medio Oriente e Africa; negli ultimi 22 mesi, in America, sono morti rispettivamente 40, 32 e 13 giornalisti. Merita una menzione a parte l'Afghanistan, dove nello stesso periodo sono morti 27 giornalisti;

uno degli assassini più atroci di giornalisti avvenuti in questi anni si è registrato tuttavia in Europa, il 16 ottobre 2017 quando la *reporter* investigativa maltese Daphne Caruana Galizia perse la vita nell'esplosione di una bomba piazzata nella sua auto;

la giornalista investigativa era diventata famosa in tutta Europa per il suo *blog* e per aver partecipato a far emergere lo scandalo dei « *Maltafiles* », dando il suo contributo a un'inchiesta internazionale indipendente secondo la quale « lo Stato nel Mediterraneo fa da base pirata per l'evasione fiscale in Ue » e aveva collaborato all'inchiesta sui *Panama Papers*. Per l'omicidio di Daphne sono stati arrestati i due esecutori, mentre si cercano i mandanti del brutale omicidio;

in Europa, attendono ancora piena giustizia e verità anche i giornalisti Jan Kuciak, ucciso con la sua fidanzata il 22 febbraio 2018, dopo aver scoperto lo scandalo sulla gestione di fondi strutturali dell'Unione europea in Slovacchia. Aveva collaborato anche lui nei *Panama Papers*; Viktoria Marinova, giornalista bulgara, uccisa il 6 ottobre 2018, dopo essere stata violentata. Viktoria stava realizzando una inchiesta sulla corruzione e in particolare sull'utilizzo fraudolento dei fondi strutturali europei;

nella sponda europea della città di Istanbul ha trovato invece la morte Jamal Ahmad Khashoggi, giornalista saudita e collaboratore del *Washington Post*, scomparso il 2 ottobre 2018 e barbaramente assassinato all'interno del Consolato generale dell'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dalla autorità turche sarebbe stato fatto a pezzi mentre era ancora vivo e probabilmente sciolto nell'acido, versione questa non confermata dalle autorità di Riad che però hanno ammesso l'uccisione del giornalista;

gli ultimi casi di omicidio di giornalisti appena riportati rappresentano la punta massima di un drammatico fenomeno che vede il giornalismo sotto attacco in tutto il mondo, dove, secondo le ultime statistiche pubblicate dall'IFJ (*International Federation of Journalist*), nove casi su dieci rimangono impuniti;

rimangono ancora senza giustizia anche i casi «italiani» degli omicidi di Ilaria Alpi e Andy Rocchelli, uccisi rispettivamente 24 e 4 anni fa mentre svolgevano i loro *reportage* in Somalia e Ucraina;

ha colpito l'opinione pubblica internazionale il caso di Alexander Rastorguyev, Orkhan Dzhemal e Kirill Radchenko, uccisi in circostanze ancora misteriose durante un *reportage* in Repubblica Centrafricana;

richiamata la barbara uccisione del giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi, avvenuta a Strasburgo il 14 dicembre 2018;

secondo il CPJ (Comitato per la protezione dei giornalisti), il 2017 ha registrato il *record* negativo per i giornalisti detenuti: 262, con il triste primato detenuto dalla Turchia con 73 giornalisti in carcere (nel 2018 in Turchia sono stati definitivamente condannati all'ergastolo 6 giornalisti). Seguono, sul podio la Cina e l'Egitto, rispettivamente con 41 e 20 casi di giornalisti imprigionati. Nello Stato turco, definito «la più grande prigione al mondo per giornalisti» nel «*World Press Freedom*» di *Reporters Without Borders*, soltanto nel 2017 sono stati 189 i giornalisti fermati e 58 gli arresti;

ogni giorno si registrano nel mondo casi di giornalisti attaccati, picchiati, detenuti, molestati o minacciati mentre esercitano la loro professione. Sono crescenti poi le minacce alla sicurezza digitale, anche dei dati raccolti durante le inchieste e i *reportage*, condotte con *cyber* attacchi, hacker, molestie *on line*, in particolare nei confronti delle giornaliste donne;

nonostante i numerosi protocolli, linee guida e proposte approvate negli

ultimi anni a livello globale e soprattutto in ambito Onu, i giornalisti e gli operatori dei media continuano ad affrontare una minaccia quotidiana e la loro situazione sembra peggiorare;

lo *United Nation Plan of Action on the Safety of Journalists*, il cui processo è iniziato nel 2011, è una ottima iniziativa, ma non è riuscito ancora a invertire la tendenza negativa. Secondo il piano, ogni Stato dovrebbe avere un proprio piano per la sicurezza dei giornalisti, sia per garantire la prevenzione e la protezione dei minacciati, sia per perseguire e punire gli autori degli attacchi contro di loro;

tuttavia, queste importanti iniziative focalizzate in particolar modo sull'implementazione mentre l'attuale quadro giuridico internazionale non prevede norme vincolanti che stabiliscano specifiche tutele per i giornalisti e i lavoratori dei *media*. Ad esempio i giornalisti che operano in zone di conflitto beneficiano delle stesse tutele garantite dal diritto internazionale umanitario ai civili;

la comunità internazionale ha già riconosciuto la limitata capacità degli strumenti generali per la promozione dei diritti a livello internazionale in specifici casi di vulnerabilità e per questo ha adottato specifici strumenti ad esempio nei confronti delle donne, dei bambini o delle persone disabili, redigendo specifiche convenzioni (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sui diritti delle persone con disabilità);

quindi, riconosciuta la vulnerabilità dei giornalisti e dei lavoratori dei *media* - e considerato che ad oggi, il diritto internazionale che affronta la situazione dei giornalisti è limitato a quegli strumenti che vengono definiti di «*soft law*», ovvero di natura dichiarativa o raccomandativa, invitando semplicemente gli Stati a porre fine all'impunità sui delitti compiuti nei loro confronti - occorrerebbe redigere un nuovo strumento internazionale vincolante dedicato alla loro sicurezza;

nel riconoscere la categoria vulnerabile dei lavoratori dell'informazione, si sono espressi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 2222 del 2015, dove è chiarito che il loro specifico lavoro li mette a rischio specifico di intimidazioni, molestie e violenze in situazioni di conflitto armato e il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che, nella sua raccomandazione del 2016 sulle linee guida per la protezione del giornalismo, ha riconosciuto un aumento degli attacchi contro i giornalisti a causa del loro lavoro investigativo, opinioni e relazioni;

il processo per la nuova convenzione sulla sicurezza dei giornalisti potrebbe iniziare attraverso una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui si potrebbero far convergere gli attuali testi e con un richiamo alla giurisprudenza in materia, creando una sorta di Dichiarazione di principi che getti le basi per l'adozione in futuro di uno strumento vincolante e per l'istituzione di un organismo di esperti indipendenti che monitori l'aderenza al dettato normativo come ad esempio avviene con il Comitato Onu contro la tortura;

sottolineata l'esigenza di assicurare, in particolare, la protezione della dignità dei giovani giornalisti che, in un'epoca segnata da grave crisi nel settore dell'editoria, sono esposti a rischi di sostanziale sfruttamento retributivo e talvolta chiamati ad operare, anche in qualità di inviati di guerra, senza le necessarie coperture assicurative,

impegna il Governo

ad adottare adeguate iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per assicurare protezione e sicurezza ai giornalisti e agli operatori dei *media* e per far sì che i responsabili di omicidi o abusi nei loro confronti non rimangano impuniti;

a promuovere o supportare ogni utile iniziativa, che conduca all'adozione di una nuova convenzione internazionale sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei *media*.

(8-00009) « Grande, Sabrina De Carlo, Cabras, Cappellani, Carelli, Colletti, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano, Boldrini ».

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE FAVOREVOLE DELLA RELATRICE

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo);

apprezzati gli ulteriori risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, che si attestano ora a 70 (erano 91 ad inizio 2016), di cui di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive;

sottolineata la rilevanza degli articoli 6, 11, 12 e 13 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;

valutata con particolare attenzione la portata dell'articolo 6, che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna

tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e la Norvegia e tra l'Italia e l'Islanda;

apprezzato altresì il dettato dell'articolo 11, che reca disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, nel quadro degli sforzi intrapresi dall'Unione europea e dal nostro Paese nella lotta ai cambiamenti climatici, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

ritenuto significativo l'articolo 13 che, dando attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564, recepisce di fatto gli obiettivi del Trattato di Marrakech, introducendo una serie di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo presentato dalla deputata Rossini</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere alternativo presentato dalla deputata Occhionero</i>)	49
ALLEGATO 4 (<i>Parere alternativo presentato dalla deputata Rossello</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 12.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Andrea CRIPPA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, del nuovo testo delle proposte di legge C. 1173 cost. e abb., recante « Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare ». Ricorda che, nella seduta del 9 gennaio, si è unanimemente deciso di

non iniziare l'esame sul testo base per esaminare direttamente il testo risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito. Fa presente che, in relazione ai tempi di esame stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo – che ha calendarizzato l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea per domani mattina – la Commissione dovrà necessariamente concludere l'esame entro la seduta odierna.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale A.C. 1173, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla I Commissione. In tal senso, rammenta che il testo all'esame reca tre articoli, volti, rispettivamente ad aggiungere cinque commi all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, a modificare l'articolo 75, relativamente al *quorum* per il *referendum* abrogativo e l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in materia di giudizio di ammissibilità del *referen-*

dum, di cui riporta brevemente il contenuto. Osserva che l'articolo 1 della proposta di legge, interviene sull'articolo 71 della Costituzione. Segnala che il nuovo terzo comma prevede che, fermo restando il diritto di iniziativa popolare di presentazione di una proposta di legge recante la sottoscrizione di cinquantamila elettori, quando la proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione. Evidenzia che il nuovo quarto comma è relativo alle condizioni di ammissibilità del *referendum* su tale proposta di legge di iniziativa popolare: in particolare, si stabilisce che esso non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché dal diritto europeo ed internazionale, se l'oggetto è ad iniziativa riservata, come il bilancio che deve essere presentato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dal Governo, se la legge presuppone intese o accordi, come nel caso degli accordi con la Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, ovvero delle intese con le confessioni religiose diverse da quella Cattolica, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la ratifica di trattati internazionali (articolo 80 della Costituzione), ovvero le leggi sull'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Il *referendum* è altresì escluso se la Costituzione richiede una procedura o una maggioranza speciale per l'approvazione della legge, come, a mero titolo esemplificativo, nel caso delle leggi di amnistia e indulto (articolo 79) o delle leggi relative al contenuto della legge di bilancio e all'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Infine il *referendum* non è ammissibile se la proposta di legge non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo. Rileva che il quinto comma dispone che la proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché essa sia superiore

ad un quarto degli aventi diritto al voto. Evidenzia, inoltre, che il nuovo sesto comma dispone che, se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunciano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi: in tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. Segnala che il nuovo settimo comma demanda, infine, ad una legge, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere, l'introduzione delle norme di attuazione del novellato articolo 71 della Costituzione, con particolare riferimento al concorso di più proposte di legge popolare, alle modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere. Per quanto riguarda l'articolo 2 ricorda che esso è volto a modificare il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione per allineare il *quorum* ivi previsto per il *referendum* abrogativo a quello introdotto all'articolo 71 della Costituzione, quindi subordinando la validità del *referendum* al fatto che i voti favorevoli rappresentino almeno un quarto degli elettori. Sottolinea che l'articolo 3 è volto ad integrare l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, relativamente al giudizio di ammissibilità del *referendum* sulle proposte di legge popolare ai sensi del novellato articolo 71, aggiungendo quattro commi alla citata disposizione. In particolare, segnala che ai sensi del nuovo secondo comma dell'articolo 2, spetta alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione. Evidenzia che il nuovo terzo comma prevede che sull'ammissibilità del *referendum* la Corte costituzionale giudichi, su istanza dei promotori, prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte al-

meno duecentomila firme; che il nuovo quarto comma stabilisce che la Corte giudica altresì sull'ammissibilità del *referendum* sul testo di legge approvato dalle Camere e, infine, che il nuovo quinto comma rinvia alla legge rinforzata prevista dal nuovo ultimo comma dell'articolo 71 la previsione delle modalità dei giudizi previsti dalle nuove norme. Dal punto di vista delle competenze della Commissione segnala che il nuovo quarto comma dell'articolo 71 dispone espressamente l'inammissibilità a *referendum* delle proposte di legge di iniziativa popolare che non rispettano i principi e i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo. Osserva che la proposta di legge costituzionale all'esame si pone peraltro in linea rispetto ai Trattati europei e alla legislazione derivata che, pur richiamando l'importanza del ruolo della democrazia rappresentativa ed in particolar modo del Parlamento europeo, fanno della partecipazione dei cittadini alla vita democratica uno degli obiettivi dell'Unione europea.

Ricorda in particolare che il Trattato sull'Unione europea (TUE) riconosce all'articolo 1 l'obiettivo di creare « un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini ». Tale obiettivo è declinato dagli articoli 10 ed 11 del medesimo Trattato i quali, tra l'altro, fissano il diritto di partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica dell'Unione e stabiliscono la cosiddetta iniziativa dei cittadini, attraverso la quale un numero di almeno un milione di cittadini europei può invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati. Tali norme peraltro dispongono inoltre che, al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. Rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 227 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) qual-

siasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo. Con particolare riferimento all'iniziativa dei cittadini, introdotta dal Trattato di Lisbona, attraverso una modifica all'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, ricorda che essa è stata poi disciplinata dal Regolamento (UE) n. 211/2011 del 2011 e la Commissione europea ha presentato, il 13 settembre 2017, una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, sulla quale il Consiglio dell'UE il 26 giugno 2018 ha raggiunto un accordo e per la quale sono in corso negoziati con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura di trilogia, ai fini di un accordo in prima lettura, al fine di potenziarne ulteriormente la portata e su cui anche la Commissione ha avviato una discussione. Ricorda peraltro che l'accordo interistituzionale « Legiferare Meglio » tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea firmato il 13 aprile 2016 ed entrato in vigore il 13 maggio 2016 prevede al paragrafo 19 che la consultazione del pubblico e dei portatori di interesse è parte integrante di un processo decisionale e del miglioramento della qualità di tale processo. Segnala infine che, già a partire dal 2003, la Commissione europea ha inaugurato il sito *La vostra voce in Europa* con l'obiettivo di dare accesso a un'ampia gamma di consultazioni, dibattiti e altri strumenti che consentano ai cittadini ed alle parti sociali di partecipare attivamente al processo politico europeo.

Piero DE LUCA (PD) osserva che si sta discutendo testo della proposta come modificata dagli emendamenti approvati pochi giorni fa in I Commissione, testo quindi profondamente modificato per i profili che più appartengono le competenze nell'interesse della XIV Commissione. Ricorda che il testo originale proposto dai presentatori, escludeva, tra l'altro l'ammissibilità del *referendum* qualora la proposta di legge fosse stata in contra-

sto con i vincoli europei e internazionali, mentre nel nuovo testo tale parametro è stato sostituito dal rispetto dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale. Rileva che per quanto la formulazione originale fosse poco chiara, essa tuttavia risultava più omogenea con quanto stabilito nel comma primo dell'articolo 117 della Costituzione, che pone come limite all'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni, tra le altre cose, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Osserva come tale norma costituzionale impone al legislatore quindi il dovere di rispettare non solo le norme dei Trattati dell'Unione europea, ma anche i vincoli posti dal diritto derivato europeo, come ad esempio direttive, decisioni, regolamenti. Sottolinea che tutto ciò rappresentava comunque un argine in materia ammissibilità del *referendum*. Osserva invece che con la nuova formulazione del comma quarto dell'articolo 71 della Costituzione tale argine viene meno giacché con essa ai cittadini verrebbe consentito di legiferare in modo difforme rispetto ai vincoli europei ed internazionali, perché il generico richiamo al rispetto dei principi del diritto europeo e internazionale è cosa ben diversa che rispettare i vincoli europei e internazionali. Rimarca infatti che in questo mondo potrebbero essere modificate e sottoposta *referendum* anche le norme interne di trasposizione del diritto dell'Unione europea. Ritiene che tale orizzonte sia inaccettabile come inaccettabile e la conseguenza che, mentre lo Stato e le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, devono rispettare i predetti vincoli europei, una proposta di iniziativa popolare potrebbe essere titolata a non rispettare la normativa europea. Ritiene pertanto che la *ratio* del provvedimento all'esame non sia coerente quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione e si chiede a quale volontà risponda il rifiuto di scrivere un testo chiaro che tenga conto delle esigenze di rispettare la normativa europea e l'inammissibilità di abrogazione delle norme interne volte al recepimento del diritto

dell'Unione europea. Sottolinea che quanto detto riguarda la competenza della Commissione che, a suo avviso, ha il dovere di indicare alla Commissione competente nel merito che quanto ora previsto nel testo all'esame costituisce un errore e invitare quindi i colleghi della I Commissione a correggerlo, perché per come è scritto attualmente il testo, oltre che politicamente pericoloso, è in contrasto con le disposizioni degli articoli 11 e 117 della Costituzione. Riservandosi ulteriori valutazioni in sede di dichiarazione di voto, invita quindi le forze di maggioranza a rivedere la formulazione del nuovo quarto comma dell'articolo 71 ovvero, in caso contrario, ad assumersi pienamente la responsabilità politica di aver consentito la possibilità di stabilire norme incompatibili con l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Cristina ROSSELLO (FI) prende atto che il testo ha corretto aspetti particolarmente critici ma ritiene che gli interventi operati mitigano solo in parte gli effetti negativi segnalati dal suo gruppo e che questi restano ancora tali. Osserva che vi sono incertezze non trascurabili: resta la vaghezza di limiti entro i quali l'iniziativa debba essere valutata ammissibile; problematiche di coerenza fra enunciati costituzionali nei vari articoli; riferimenti al rispetto di principi e diritti fondamentali troppo generici e forieri di incertezze. Ribadisce che nel testo all'esame permane ancora una mancanza di adeguati contrappesi concernenti volti a garantire il mantenimento della democrazia rappresentativa. Rimarca la perplessità del suo gruppo sull'intera procedura che risulta ancora un po' contorta e complessa tale da rischiare di produrre incertezza tra la funzione di iniziativa parlamentare e il *referendum*. Evidenzia che tutto ciò finisce per svilire il ruolo del Parlamento quale sede rappresentativa della volontà popolare. Ritiene inoltre che nel testo permangono le incoerenze con l'articolo 117 della Costituzione e conclude ricordando che l'ordinamento dell'Unione europea è ispirato ai valori della democrazia rappresen-

tativa e dei partiti politici, richiamando in proposito l'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea.

Simona VIETINA (FI) associandosi ai rilievi della deputata Rossello invita inoltre ad approfondire maggiormente la problematica, già richiamata nei precedenti interventi, relativa al rispetto dei vincoli europei ed internazionali e sottolinea che sarebbe opportuno che le materie penali fossero espressamente escluse dalla procedura di cui al testo all'esame al fine di consentire una maggiore ponderazione in tale settore.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che vi sia una contraddizione tra i principi ispiratori della proposta di legge costituzionale all'esame ed il testo risultante dai lavori della I Commissione in quanto quest'ultimo finisce per creare un conflitto tra il potere legislativo parlamentare il potere di iniziativa di cittadini mettendo in discussione la stessa democrazia rappresentativa. Si domanda come mai il Parlamento non funzioni e perché non vengano portate avanti le istanze provenienti dai territori. Osserva che simili sistemi sono possibili in realtà molto più piccole come ad esempio alcuni cantoni della Svizzera e rileva che togliere poteri al Parlamento, o non dargliene, costituisca un errore che sia un vero spreco di opportunità. Ritiene che quanto proposto possa provocare uno iato tra una forma di democrazia trasparente, come quella parlamentare rappresentativa, e una forma di democrazia che delocalizza i luoghi del potere ove minoranze organizzate potranno strumentalizzare i cittadini. Riservandosi di segnalare ulteriori criticità del testo in sede di dichiarazione di voto sul parere, avverte che la storia si incaricherà di chiedere il conto di queste azioni politiche assunte con leggerezza.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) associandosi alle considerazioni svolte nei precedenti interventi ritiene che quanto proposto nel testo all'esame contrasti con la tradizione politica democratica di molti

Paesi appartenenti all'Unione europea e sottolinea che l'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea ribadisce l'opzione per la democrazia rappresentativa dell'Unione medesima ed evidenzia il fondamentale ruolo dei partiti politici. Osserva, in conclusione, che la proposta all'esame crei una nuova fonte del diritto, il *referendum* propositivo, mentre, come ricordato, sconosciuta al diritto dell'Unione europea.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, in replica al deputato De Luca segnala che con la nuova formulazione del comma quarto dell'articolo 71 della Costituzione si intende proprio il contrario di quanto da egli temuto, e cioè si intende addivenire ad una formulazione più ampia di quella del testo originario. Per quanto riguarda i rilievi della deputata Rossello, e i rapporti tra Parlamento e cittadini, ritiene – richiamandosi peraltro ai principi fondativi del movimento politico di cui fa parte – che questi ultimi siano del tutto complementari al ruolo dei parlamentari. In tal senso ricorda che, fin dal 1948, sono previste, nella Costituzione, azioni referendarie e che sia arrivato ormai il momento di dare ai cittadini nuovi strumenti e di riconoscere loro un ruolo più importante e diverso. Con riferimento ai rilievi formulati dalla deputata Rossini, sottolinea che, a suo avviso, il nuovo strumento previsto nel provvedimento all'esame spingerà lo stesso Parlamento a svolgere meglio il proprio ruolo, in ciò spronato anche dai cittadini: è convinto quindi che tutto ciò consenta di migliorare l'efficienza del parlamento e, al contempo, a rendere i cittadini protagonisti. Pur riconoscendo che nel sistema normativo dell'Unione europea il *referendum* propositivo non è previsto, richiama tuttavia le norme europee relative all'iniziativa dei cittadini (ICE) e auspica che esse possano essere sempre più rafforzate in modo da renderle sempre più assimilabili al *referendum* propositivo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) precisa che il testo prevede esplicitamente che vi possa essere conflitto, di fatto, tra due poteri normativi – quello parlamen-

tare e quello dei cittadini elettori – in quanto nel caso che il *referendum* verta sulla proposta di un testo approvato dal Parlamento diverso da quello presentato dai promotori prevale solo una delle due proposte e quindi quella deliberata dal Parlamento o quella presentata dai promotori. Ciò, a suo avviso, significa non credere alla rappresentatività parlamentare.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Augusta MONTARULI (FdI) osserva che il gruppo Fratelli d'Italia non è contrario a forme di partecipazione di democrazia diretta ma crede che la proposta di legge all'esame non sia idonea allo scopo. Ritiene che il *referendum* propositivo abbia senso quando dia voce a chi non ha accesso al Parlamento, per esempio a chi non ha ancora l'età per godere del diritto al voto o all'elettorato passivo. Ricorda al proposito che il suo gruppo aveva avanzato una proposta emendativa, volta a permettere la presentazione di proposte di legge ai giovani, che la maggioranza ha valutato negativamente. Dichiarò quindi di non capire se i buoni propositi affermati finora siano reali visto che i giovani restano esclusi e che, alla fine, quanto recato dal provvedimento in titolo resta solo un modo per sottrarre prerogative al Parlamento ricordando altresì che la responsabilità del parlamentare è quella di proporsi, farsi eleggere e sottoporsi al giudizio popolare. Preannuncia quindi che in questa sede il voto sulla proposta di parere, da parte del suo gruppo, sarà contrario. Segnala peraltro che in Assemblea tale indirizzo potrà anche cambiare qualora si preveda la possibilità di far partecipare e di avere accesso a questo strumento anche ai giovani maggiori di 16 anni.

Cristina ROSSELLO (FI) richiamando il suo precedente intervento dichiara che, in assenza dei miglioramenti segnalati, il voto del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore non potrà che essere contrario

e preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Dichiarò di essere d'accordo sul provvedimento all'esame che costituisce un esempio di ottimo lavoro svolto anche per quanto riguarda il metodo, a differenza di quanto fatto dai precedenti Governi. Osserva infatti che questi ultimi mostravano di farsi forza dei numeri parlamentari, in assenza di una effettiva rispondenza nel sentimento del Paese. Rimarca che gli emendamenti approvati nella Commissione di merito sono tutti migliorativi del testo perché il loro scopo è quello di allargare i poteri dei cittadini che ora possono esprimersi su un maggior numero di argomenti e materie, rivendicando in proposito anche la scelta di modificare il regime di ammissibilità del *referendum*, condizionandolo al rispetto dei soli principi e diritti fondamentali previsti dal diritto europeo e non ai vincoli imposti dal medesimo. Ritiene che la filosofia del provvedimento dia una risposta chiara su chi sia a voler dare potere legislativo al popolo e chi, invece, non lo vuole. Per quanto riguarda i richiami al contenuto degli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di leggi tributarie, ritiene che il mancato richiamo ad una formulazione simile non sia necessario in quanto con un *referendum* propositivo la norma con effetti tributari viene sostituita da un'altra e non si crea nessun buco normativo, mentre con il *referendum* abrogativo ciò avverrebbe. Conclude segnalando che restano talune questioni aperte connesse all'autonomia regionale (specificamente agli articoli 116 e 117 della Costituzione), temi che saranno affrontati dalla Commissione di merito.

Piero DE LUCA (PD) in replica a quanto affermato dal deputato Iezzi, ricorda che il Partito democratico aveva proposto una riforma costituzionale di ampio respiro, poi non passata al vaglio dell'elettorato, che aveva un senso siste-

matico volto a semplificare il processo legislativo. Osserva invece che, a suo avviso, l'attuale maggioranza con la modifica di un solo articolo della Costituzione è riuscita nell'impresa di commissariare il Parlamento. Sottolinea che poche persone organizzate potranno condizionare gli esiti del lavoro dell'intero Parlamento: basterà infatti che una decina di soggetti fortemente organizzati riesca ad ottenere una sottoscrizione di 500.000 elettori per esaurire il ruolo dei parlamentari eletti dall'intero corpo elettorale e condizionare i lavori delle Camere. Un plastico esempio di distruzione della democrazia parlamentare è rappresentato, a suo avviso, dal rischio relativo a quella forma di ballottaggio tra il testo approvato dal Parlamento di una proposta di legge di iniziativa popolare con modifiche rispetto all'originale e testo della proposta originale medesima, qualora i promotori non siano d'accordo a rinunciare al loro testo. Ritiene che, con il pretesto di attuare una forma di democrazia diretta, la maggioranza, di fatto, sta proponendo l'esautorazione del Parlamento. Segnala che le dichiarazioni del deputato Iezzi confermano i dubbi che aveva avuto modo di esprimere nel suo precedente intervento. Questi infatti, ricorda, ha affermato che l'emendamento che aggiunge il comma quarto all'articolo 71 della Costituzione è volto ad estendere la possibilità che popolo possa intervenire su argomenti più ampi come la normativa di recepimento di una direttiva. Tutto ciò quando, rimarca, il relatore aveva, al contrario, dichiarato che le modifiche apportate dalla I Commissione erano volte ad ampliare il novero dei parametri da rispettare. Chiede che sulla questione venga fatta la necessaria chiarezza ovvero che la maggioranza se ne assuma la piena responsabilità in quanto le due attuali forze politiche che la compongono affermano due cose esattamente contrarie tra di loro. Ritiene che qualora fosse confermata l'esattezza di quanto dichiarato dalla Lega vi sarebbe la possibilità di sottoporre a *referendum* anche leggi di trasposizione del diritto dell'Unione europea nel diritto interno italiano. Per

quanto riguarda, inoltre, ciò che il relatore segnalava in materia di partecipazione dei cittadini, ricorda che essa, nella normativa dell'Unione europea, passa attraverso l'intervento parlamentare e che non può essere dimenticato che è necessario trovare un punto di equilibrio tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Valutando negativamente il provvedimento all'esame e ritenendo che non si possa e non si debba smontare il Parlamento con un solo articolo, preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) preannuncia il voto contrario alla proposta di parere presentata dal relatore e una proposta di parere alternativo. Anticipa altresì che è sua intenzione proporre, nelle sedi competenti, talune proposte emendative concernenti la specificazione che l'istituto in questione riguardi specificamente la legge ordinaria, le competenze legislative regionali e faccia chiarezza sui limiti di ammissibilità del *referendum* riaffermando che esso non è ammissibile se la proposta non rispetta i vincoli europei e internazionali.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore e una proposta di parere alternativo. Ribadisce la validità di quanto contenuto nell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea circa la centralità giocata dai partiti in un sistema di democrazia rappresentativa e il ruolo di garanzia che essi svolgono. Ritiene che forme sgangherate di democrazia diretta gestite attraverso piattaforme digitali di proprietà di soggetti privati siano un *vulnus* alla democrazia stessa che, sottolinea, è garantita invece da un Parlamento forte e libero.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Si dice sorpreso dai vari allarmi di temuta espropriazione del ruolo parlamentare. Ricorda infatti che è lo stesso

costituente ad avere previsto sia il diritto di voto per le elezioni che il diritto di voto referendario. Rammenta altresì che, proprio attraverso lo strumento del *referendum*, in Italia si sono affermati diritti e si sono poste le condizioni per un ricambio politico, come attraverso il *referendum* sul maggioritario, principio che informa anche l'attuale legge elettorale. Ritiene che non bisogna avere paura dell'elettore e che le sue scelte vadano comunque sempre rispettate. Sottolinea peraltro che restano a presidio e garanzia dei diritti di tutti, i meccanismi di giustizia costituzionale.

Andrea CRIPPA, *presidente*, avverte che hanno presentato proposte di parere al-

ternativo a quello formulato dal relatore, a nome dei rispettivi gruppi, le deputate Rossini (*vedi allegato 2*), Occhionero (*vedi allegato 3*) e Rossello (*vedi allegato 4*). Ricorda che verrà posta in votazione prima la proposta di parere del relatore e che, ove approvata, le proposte di parere alternativo si intenderanno precluse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea CRIPPA, *presidente*, comunica che risultano quindi precluse le proposte di parere alternativo presentate.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva e abb., recante « Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 », nel testo recante le modifiche approvate dalla I Commissione;

considerato che l'introducendo quarto comma dell'articolo 71, relativo

alle condizioni di ammissibilità del referendum sulla proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre cinquecentomila elettori, prevede espressamente, tra l'altro, che esso non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DALLA DEPUTATA ROSSINI**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

premessi che:

la proposta di legge costituzionale C. 1173 e abbinate reca un testo che svilisce il ruolo del Parlamento quale sede rappresentativa della volontà popolare;

esso prevede infatti che proposte di legge d'iniziativa popolare sottoscritte da almeno 500 mila elettori abbiano il sopravvento sull'agenda dei lavori parlamentari di iniziativa legislativa, causa il termine tassativo entro cui devono essere, non tanto esaminate, ma approvate;

ai cittadini tramite *referendum* propositivo è consentito legiferare in modo difforme rispetto ai vincoli europei ed internazionale. Il rispetto dei vincoli europei e internazionali è stato infatti sostituito semplicemente dal diritto europeo e internazionale, che è ben altra cosa. In

termini di gerarchia delle fonti, i vincoli europei e internazionali sono sovraordinati e ricomprendendo il rispetto dei trattati europei e internazionali, nonché il diritto europeo e internazionale che da essi semplicemente deriva e scaturisce;

in mancanza di approvazione è indetto *referendum* popolare propositivo;

l'ordinamento dell'Unione europea è ispirato – viceversa – ai valori della centralità del Parlamento europeo, della democrazia rappresentativa e dei partiti politici, come emerge chiaramente dall'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea;

il *referendum* propositivo non è un istituto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DALLA DEPUTATA OCCHIONERO**

La XIV Commissione – Politiche dell'Unione europea,

premessi che:

la proposta di legge costituzionale 1173 e abbinate reca contenuti estranei alle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri dell'Unione europea, richiamati nell'articolo 6 del TUE;

essa – infatti – conferisce alle proposte di legge d'iniziativa popolare non solo una corsia preferenziale nell'esame parlamentare ma uno *status* giuridico del tutto privilegiato rispetto all'iniziativa legislativa dei membri del Parlamento e all'iniziativa del Governo;

l'impostazione per cui la proposta d'iniziativa popolare costituisce una mi-

sura di trasparenza è errata; trasparenti possono essere le istituzioni rappresentative, mentre l'esaltazione estrema dell'iniziativa legislativa popolare costituisce l'umiliazione del Parlamento e dei corpi intermedi – primi fra tutti i partiti politici – che trovano rappresentanza nel Parlamento;

tali valori sono patrimonio dei Trattati europei, come è reso manifesto dall'articolo 10 TUE, che ribadisce l'ispirazione rappresentativa dell'Unione europea ed evidenzia il fondamentale ruolo dei partiti politici,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.).

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DALLA DEPUTATA ROSSELLO**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva e abb., recante « Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 », nel testo recante le modifiche approvate dalla I Commissione;

ritenuto che la proposta di legge costituzionale C. 1173 e abbinate reca un testo che svilisce il ruolo del Parlamento quale sede rappresentativa della volontà popolare;

rilevato che la modifica proposta consentirebbe l'ammissibilità del referen-

dum anche per proposte di legge difformi rispetto ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea come richiesto dall'articolo 117 della Costituzione;

considerato che l'ordinamento dell'Unione europea è ispirato ai valori della centralità della democrazia rappresentativa e dei partiti politici, come emerge chiaramente dall'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
Sulla pubblicità dei lavori	51
Sull'ordine dei lavori	51
Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione	52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.05 alle 20.40.

Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE rende noto quanto discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede, è stata avviata l'analisi delle proposte di istituzione di Comitati, alla luce del documento provvisorio sottoposto ai componenti della Commissione in punto di indirizzi dell'inchiesta. In seguito agli interventi svolti in sede di Ufficio di Presidenza, è stato altresì fissato il termine per la presentazione di emendamenti riferiti al Codice di autoregolamentazione, per le ore 19 di domani, mercoledì 16 gennaio. Avverte, quindi, che la seduta di giovedì 17 gennaio vedrà l'ordine del giorno integrato con l'audizione del signor Enrico Colajanni, sulla base di richieste avanzate da alcuni commissari. In quella sede, peraltro, la Commissione potrà eventualmente deliberare sull'istituzione dei Comitati sui quali si è riscontrato un consenso largo da parte dei Gruppi. Dà conto, infine, delle intese intercorse con la Procura Nazionale Antimafia e con il Ministro dell'interno

per la calendarizzazione di un ciclo di audizioni di cui si darà conto per tempo.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce che è in distribuzione il documento che comprende gli esiti del dibattito sinora svolto sugli indirizzi di indagine della Commissione. Auspica che, sulla scorta di questi analitici rilievi, si possa pervenire all'istituzione di un primo novero di comitati, tra i quali sicuramente vanno annoverati quello sul regime di pubblicità degli atti dell'inchiesta, quello sulle mafie straniere, nonché quelli competenti in punto di adeguamento del sistema legislativo di contrasto alle mafie, con particolare riguardo ai procedimenti e ai provvedimenti di prevenzione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati. Dà poi sinteticamente conto di alcune ulteriori proposte sottoposte all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tra le quali vi

è anche un primo elenco di gruppi di lavoro di cui si propone l'istituzione in spirito di continuità con le risultanze dell'inchiesta cui si è pervenuti nella scorsa Legislatura.

Invita, quindi, i Senatori e i Deputati a pronunziarsi sin da ora sulle linee guida dell'inchiesta e sull'articolazione in Comitati di cui ha dato sommariamente conto.

Intervengono quindi i senatori ENDRIZZI (M5S), Marco PELLEGRINI (M5S), CALIENDO (FI-BP), MIRABELLI (PD) e GIARRUSSO (M5S); prendono altresì la parola i deputati BARTOLOZZI (FI), MICELI (PD), Piera AIELLO (M5S), ORLANDO (PD), FERRO (FDI), TONELLI (Lega), PAOLINI (Lega) e LATTANZIO (M5S).

Dopo un intervento chiarificatore del PRESIDENTE, prendono la parola nuovamente il deputato ORLANDO (PD) nonché il deputato TONELLI (Lega).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
AUDIZIONI:	
Audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

AUDIZIONI

Martedì 15 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di

Roma, dottor Giuseppe Pignatore, accompagnato dal dottor Sergio Colaiocco, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma.

Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, e i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), ai quali rispondono Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma* e Sergio COLAIOCCO, *Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Procuratore Capo Pignatone, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 727</i>)	8
---	---

<i>ERRATA CORRIGE</i>	10
-----------------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
--	----

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvata dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	12
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--	----

<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	17
---	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi	25
--	----

Audizione di Carlo Curti Gialdino, professore di diritto e istituzioni dell'Unione europea presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi	26
--	----

Audizione di Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi ..	26
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere presentata dalla Relatrice</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
Sui lavori della Commissione	28

RISOLUZIONI:

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	35

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione favorevole della Relatrice</i>)	38

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo presentato dalla deputata Rossini</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Parere alternativo presentato dalla deputata Occhionero</i>)	49
ALLEGATO 4 (<i>Parere alternativo presentato dalla deputata Rossello</i>)	50

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
Sulla pubblicità dei lavori	51
Sull'ordine dei lavori	51
Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione	52

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0043310